

Sulla clausola di proroga

a cura dello Studio Legale Mordiglia* - **Carola Uva**

Con due recenti pronunce (tribunale di Brindisi 18.4.2023 e tribunale di Trani 21.9.2023) è stata dichiarata l'invalidità della clausola di proroga della giurisdizione contenuta nelle condizioni generali di vendita unilateralmente predisposte da una società di bunkeraggio per la fornitura di combustibile marittimo. Nello specifico, tale clausola prevedeva il potere del venditore di individuare, a sua esclusiva discrezione, la giurisdizione da adirsi per il recupero dei crediti connessi con la fornitura di bunker. A seguito del mancato pagamento del bunker, la società ricorrente aveva chiesto il sequestro conservativo della motonave a favore della quale era stata prestata la fornitura di bunker, radicando la giurisdizione in Italia sulla base di una clausola di proroga della giurisdizione dal seguente tenore: "è convenuto fra le parti che il venditore ha il diritto di procedere nei confronti dell'acquirente e/o di qualsiasi terza parte collegata all'acquirente o alla nave, inclusi i suoi proprietari, operatori, gestori, proprietari disponenti, noleggiatori, nella giurisdizione che i venditori, a loro esclusiva discrezione, riterranno appropriata".

Tale clausola è stata ritenuta vessatoria secondo l'ordinamento italiano (art. 1341 c.c.) in quanto predisposta unilateralmente, in assenza di una specifica approvazione ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c. Inoltre, secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza, una clausola di proroga della giurisdizione (anche se stipulata mediante mezzi elettronici) può considerarsi valida soltanto se al contenuto della medesima si fa riferimento in maniera dettagliata e non tramite un rinvio alle condizioni generali di contratto (Cass. Civ. n. 361/2023).

Nel caso di specie, la corte ha preso in considerazione i seguenti elementi:



Il tribunale di Brindisi ha dichiarato l'invalidità della clausola di proroga per un mancato pagamento di combustibile marittimo

- la clausola di proroga della giurisdizione invocata dal ricorrente/venditore è contenuta in un documento separato rispetto al contratto concluso con l'acquirente;
- tale documento separato non è mai stato oggetto di specifica pattuizione fra le parti, né mai sottoscritto;
- il contenuto della clausola di proroga non è stato espressamente richiamato all'interno del contratto di vendita perfezionatosi tra le parti.

Alla luce di quanto sopra, la clausola di proroga della giurisdizione è stata ritenuta invalida e quindi non opponibile al convenuto/venditore, con conseguente difetto di giurisdizione del tribunale adito. Ne consegue che il riconoscimento di tali provvedimenti può essere negato in quanto contrario all'ordine pubblico, ai sensi dell'art. 34.1 del regolamento 44/2001 (oggi art. 45.1 del regolamento 1215/2012). ■

* Studio legale Mordiglia
20121 Milano – via Agnello 6/1
Tel. 02 36576390
16121 Genova – Via XX Settembre, 14/17
Tel. 010586841 – mail: mail@mordiglia.it www.mordiglia.it